
## NOTAIO

## AVV. ROSANNA MONTANO

FIRENZE - V.le S. Lavagnini, 15 Tel. (055) 486156 - 466205




----- Repertorio n. 61.611 Fascicolo n.17.905----------VERBALE DI RIUNIONE DEL---------- CONSIGLIO UNIONE REGIONALE DI----------- "UNIONCAMERE TOSCANA"------------ REPUBBLICA ITALIANA------L'anno duemiladiciotto e questo giorno tre del mese di dicembre ---------==03/12/2018=----in Firenze Via Lorenzo II Magnifico n. 24 alle ore guindici e guaranta. -Davanti a me Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,----------- è comparso----- Breda Riccardo nato a Grosseto il 14 luglio 1969, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "Unioncamere Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana" in sigla "Unioncamere Toscana" con sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n. 24, ove domicilia per la carica, codice fiscale 84000730485, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana al n. 481, della cui identità personale io Notaio sono certo.------Il comparente con il presente atto mi chiede di verbalizzare in forma pubblica le delibere che andrà ad assumere la Riunione del Consiglio Unione Regionale di detta associazione, convocata in sede straordinaria per questo giorno luogo e ora, in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 30 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente----------- ORDINE DEL GIORNO------Parte Straordinaria:-----Approvazione modifiche allo statuto dell'Unione Regionale.----Aderendo alla richiesta io Notaio faccio così constare dal presente verbale lo svolgimento della Riunione.-----Assume la Presidenza della Riunione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il qui costituito Presidente il quale constata:-----\* che la presente Riunione è stata regolarmente convocata in data 14 novembre 2018 con comunicazione prot. n. 0001778/ 2.1.9, per questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione:----t che sono presenti di persona o per delega i componenti del Consiglio che risultano dall'elenco che si allega presente atto sotto la lettera "A" e precisamente ventotto componenti su trentasei; -----che sono presenti il comparente Presidente nonchè i Presidenti delle Camere di Commercio di Arezzo - Siena Massimo Guasconi, di Pistoia Stefano Morandi;------- che è presente il Presidente del Collegio Revisori dei Conti, Maria Beatrice Piemontese e gli altri componenti. Silvia Simoncelli e Iacopo Nardini sono anche essi presenti.-----Tutto ciò constatato il Presidente dichiara validamente costituita la presente Riunione ai sensi di Statuto, dando atto che tra i presenti sono stati inclusi i rappresentanti della Camera di Commercio di Arezzo-Siena signori: Bartolini Roberto, Fabianelli Andrea, Vannetti Ferrer, Nocentini Lapini Anna Maria, tali nominati in data 30



esatti € 200.00






## OMISSIS



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N.61.611/17.905
2 - L'associazione è dotata di personalità giuridica, ai sensi della
normativa vigente
Articolo 3 - Il Sistema camerale
1 - L'Unioncamere Toscana, insieme alle altre Unioni regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il Sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del Sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciuto della Stata.
riconosciute dallo Stato
1 - In linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Toscana cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del Sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione e le associazioni regionali degli enti locali. In particolare:
<ul> <li>a) svolge, nell'ambito del Sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese e dei territori:</li></ul>
b) svolge funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale. e predispo-ne il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;






l'Unioncamere Italiana per la predisposizione di progetti di legge
nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di
attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993 n. 580, ss.mm.ii., al fine di assicurarne una
gestione più efficace, di perseguire l'efficienza e di garantire servizi
omogenei sul territorio;
f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere Italiana,
l'utilizzo da parte della rete camerale della Toscana, dei programmi e
dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli
interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di
rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei
consumatori e degli utenti;
g) può svolgere attività informative, formative, edito-riali, promozionali
e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad
altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a
carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il
raggiungimento degli scopi sociali
h) può svolgere attività dirette in favore delle catego-rie economiche
interessate sulla base della normativa vigente
2 - Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unioncamere Toscana
promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e conven-zioni, promuove la
costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e
società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di
Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino
iniziative di sviluppo economico e sociale
Articolo 5 - Rapporti con la Regione e gli Enti locali
1 - Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della
promozione e della crescita del sistema economico regionale,
l'Unioncamere Toscana promuove specifici strumenti di consultazione
e di collaborazione con la Regione Toscana per individuare linee di
azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria
partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua
realizzazione;
2 - Il rapporti di collaborazione con la Regione Toscana saranno
definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni
stipulati dall'Unioncamere Toscana in rappresentanza delle Camere di
Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e
deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici
3 - Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6
comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, ss.mm.ii.,
l'Unioncamere Toscana può formulare pareri e proposte alla Regione
sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese
4 - L'Unioncamere Toscana promuove strumenti di coordinamento tra
il Sistema camerale e le associazioni regionali degli Enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di
promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia
e del territorio regionale
e acc.inolo logicilalo

Articolo 6 - Rapporti con le Autonomie funzionali  1 - L'Unioncamere Toscana promuove le collaborazioni con le altre Autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate al Sistema camerale dalla normativa statale e regionale  1 Sono organi dell'Unioncamere regionale:
a) il Consiglio;b) la Giunta;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Comitato dei Segretari Generali
Articolo 8 - Il Consiglio
1 - Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo dell'Unioncamere regionale
2 - Esso è composto:
<ul> <li>dai Presidenti delle Camere di Commercio della Toscana;</li> <li>da 4 (quattro) membri per ogni Camera di Commercio associata, in rappresentanza di diversi settori, scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e designati dalle Giunte. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unioncamere regionale od, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano.</li> <li>3 - Alle adunanze sono invitati a partecipare i Segretari Generali delle</li> </ul>
Camere associate
4 - Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione delle linee programmatiche di attività, del bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta, nonché per la definizione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 4 comma 1
1 - II Consiglio:
a) definisce su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale;
b) elegge, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente dell' Unioncamere regionale;
c) può istituire la Commissione Consultiva;
d) approva entro il 31 dicembre di ogni anno le linee programmatiche di attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsionale, determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio





e) approva i provvedimenti di variazione al bilancio; f) discute ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione della Giunta sull'attività svolta; g) nomina i Revisori dei Conti, recependo le designazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Toscana; h) delibera lo statuto e le relative modifiche; h) delibera lo statuto e le relative modifiche; h) determina l'entità degli emolumenti al Presidente ed ai componenti degli Organi, secondo la normativa vigente ed i rimborsi spese ai componenti degli organi e degli altri organismi, nel rispetto delle norme vigenti, in base ad apposito regolamento; h) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento; h) decide la messa in liquidazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri.  1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, da inviarsi al domicilio di ciascun componente.  2 - Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno 3 giorni prima della riunione.  3 - Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà delle Camere di Commercio associate.  4 - In seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di almeno 24 ore, l'adunanza è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti e siano rappresen-tate almeno in rappresen-tate almeno 1/3 delle Camere di Commercio associate.  5 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si procede con votazione segreta in caso di elezione del
Presidente
7 - Per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche occorrono:a) la presenza di almeno 3/4 dei componenti;b) che siano rappresentate almeno 2/3 delle Camere di Commercio
associate;c) il voto favorevole dei 2/3 dei componenti
b) il voto favorevole dei 3/4 dei componenti

9 - Ogni consigliere può farsi rappresentare da altro componente 'organo mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per singole adunanze, con effetto anche per le successive convocazioni. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di quattro deleghe
1 - La Giunta è l'organo amministrativo ed è costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio associate
requisiti della loro nomina
4 - Alle sedute della Giunta partecipano con funzioni consultive i Segretari Generali delle Camere di Commercio
potranno essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di istituzioni ed esperti
1 - Spetta alla Giunta:a) nominare uno o due Vice Presidenti dell'Unioncamere regionale,
scegliendoli tra i propri componenti; b) predisporre su base triennale le strategie, le linee di sviluppo e gli obiettivi comuni del Sistema camerale regionale, determinando gli indirizzi generali dell'azione dell'Unioncamere regionale, da sottoporre all' approvazione del Consiglio;
c) predisporre gli schemi relativi alle linee programmatiche di attività, al bilancio preventivo per l'anno successivo, accompagnato da una relazione previsio-nale, ed al bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione della Giunta sull'andamento della gestione, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio;d) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività dell'Unioncamere regionale;
e) nominare il Segretario Generale ed i dirigenti su proposta dell' Presidente dell'Unioncamere regionale;f) convocare l'Assise dei Consiglieri camerali, alla quale partecipano i
componenti dei Consigli camerali della Toscana;g) nominare i rappresentanti dell'Unioncamere regionale negli enti partecipati ed in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza dell'Unioncamere regionale;
h) istituire Commissioni di studio, Gruppi di Lavoro e Comitati, determinandone le modalità di funzionamento, oltre gli eventuali compensi;
i) adottare i regolamenti per la divisione dei compiti tra indirizzo e gestione, per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unioncamere regionale;
j) determinare il contingente numerico del personale;





I) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;m) adotta il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, con particolare riferimento all'individuazione di modalità che assicurino la più ampia partecipazione di tutte le Camere associate alla collegialità delle decisioni
2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie 1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, posta elettronica, telefax od altro mezzo idoneo 2 - In caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a 3 giorni 3 - Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno
uno dei componenti
1 - II Presidente è il legale rappresentante, ha la rappresentanza politica ed istituzionale dell'ente e dura in carica tre anni, salvo che cessi dalla carica di Presidente della Camera; nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere regionale
1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti sull'osservanza della Legge e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione

2- È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, che assume la funzione di Presidente, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dalla Regione. I supplenti sono designati uno dal Ministero dello Sviluppo Economico ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
4 - II Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato
5 - In caso di cessazione dalla carica, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo
1 - Il Comitato dei Segretari Generali
5 - Il Comitato può dotarsi di un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento
categoria



4 - Il Consiglio esprime pareri e/o presenta proposte in materia di linee programmatiche di attività di bilancio preventivo e di bilancio
consuntivo 5 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale 6 - Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente e comunque almeno 2 volte all'anno
1 - Il Segretario Generale è nominato fra i Segretari Generali o tra i dirigenti delle Camere di Commercio associate oppure fra i dipendenti
dell'Unione Regionale
produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. Assume il compito di coordinamento dell'attività della dirigenza
amministrative e gestisce l'attività ordinaria, con autonomo potere di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta4 - Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta, è
garante della legittimità delle delibere ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata e dell'efficienza dei servizi dell'ente; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Si coordina con i Segretari delle Camere per i compiti a questi affidati
1 - Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di verifica dei risultati, alla dirigenza dell'Unioncamere Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
regolamento
1 - L'Organismo indipendente di valutazione opera in materia di controllo strategico, di trasparenza, di controllo generale sulla qualità e sull'applicazione dei sistemi di valutazione delle performance, di pari opportunità in base alle norme di legge
2 - L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta ed è costituito da un organo monocratico o collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione possono essere

svolte in forma associata, insieme ad una o più Camere di
Commercio
3 - L'Organismo indipendente di valutazione si avvale di idonee
strutture all'interno dell'ente, individuate dal Segretario Generale
Articolo 21 - Commissioni di studio e Comitati
1 - La Giunta può istituire, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h),
Commissioni di studio e Comitati, ai quali può partecipare anche il
personale dell'Ente. Tali Commissioni e Comitati possono fare
indagini, approfondimenti e proposte, esprimere pareri, concorrere alla
formulazione e provvedere alla gestione di iniziative, diffondere le
proprie attività
Articolo 22 – Personale
1 - L'Unioncamere regionale si avvale per il proprio funzionamento di
apposito personale da assumere, previa idonea selezione, nei limiti di
un contingente numerico fissato dalla Giunta in relazione alle esigenze
operative dell'Ente
2 Il contingente numerico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
comma j), deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie,
risultanti dai bilanci preventivi annuali
3 - Al fine del perseguimento dei compiti e finalità di cui all'articolo 3,
l'Unione Regionale potrà far ricorso a collaborazioni inquadrabili in
contratti di lavoro autonomo nei limiti della normativa vigente
4 - Il personale dell'Unioncamere regionale può svolgere la propria
attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze
dell'Ente, anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate
e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale
che in Italia ed all'estero
5 - Ai fini di un più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi
camerali la Giunta, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lettera h), può
istituire Gruppi di Lavoro formati da personale camerale,
dell'Unioncamere regionale ed eventualmente da esterni
Articolo 23 - Disposizioni sul finanziamento e contabilità
1 - Il finanziamento dell'Unioncamere Toscana è assicurato: a) da
un'aliquota dei proventi per contributi, trasferimenti statali, imposte,
diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di
esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580,
ss.mm.ii L'aliquota dei proventi deve risultare congrua rispetto alle
linee programmatiche di attività per l'anno di riferimento;b) dai proventi e dai contributi per attività svolte per conto della
Regione ed altri enti pubblici e privati;
c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione
Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso
l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui
all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993 n. 580,
ss.mm.ii.;
e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle
singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e
servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui
and the state of t



ai comma a);
f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta
2 - La gestione dell'Unioncamere Toscana è informata ai principi
generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde al
requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza
3 - L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare
Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo
1 - L'Unioncamere Regionale redige annualmente le linee program-
matiche di attività, il bilancio preventivo per l'anno successivo,
accompagnato da una relazione previsionale ed un bilancio
consuntivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa ed una relazione della Giunta sull'andamento della
gestione. Gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo devono
risultare coerenti con le linee di indirizzo a livello nazionale
2 - Il bilancio preventivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c),
costituisce negli importi complessivi il limite alle spese in termini di
competenza economica e finanziaria ed è redatto in pareggio, anche
mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e/o dell'avanzo economico che si
prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio
precedente a quello di riferimento del preventivo
3 - Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c) è
redatto secondo il principio della competenza economica
Articolo 25 -Scioglimento
1 - In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saran-
no ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle
quote versate nell'ultimo triennio, fatti salvi eventuali maggiori diritti a
fronte di versamenti specifici effettuati nel periodo di operatività
dell'Associazione
Articolo 26 - Clausola compromissoria
1 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la
legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra
gli associati e l'associazione, l'organo amministrativo, l'organo di
liquidazione e di controllo, o fra detti organi o i membri di tali organi, o
fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività
associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e
che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di
un arbitro che giudicherà ritualmente secondo diritto
2 - L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente
competente per il luogo ove Unioncamere Toscana ha la sua sede
legale
3 - Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e
della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia
sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove
Unioncamere Toscana ha la propriarsede legale
F.to Breda Riccardo - Rosanna Montano Notaio
Attesto io sottoscritta Avv. Rosanna Montano, Notaio in Firenze che la
presente copia è conforme all'originale è consta di n. sedici facciate e
si rilascia per gli usi consentti-
Firenze 6 dicembre 2018-